

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 146 C.3 C.D.S. A MEZZO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA F17A

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare N. 9 Prot. N. M/2413/12 del 22 Marzo 2007

- ai Sigg. Prefetti loro sedi
- al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
- al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
- al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

OGGETTO: Accertamento delle violazioni di cui all'art. 146 comma 3 del c.d.s. a mezzo documentazione fotografica f17a.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi ha trasmesso alcune pronunce con le quali i Giudici di Pace della provincia hanno annullato provvedimenti sanzionatori emanati a seguito di violazioni di cui all'art. 146 comma 3 del c.d.s., accertate a mezzo di documentatore fotografico f17a, sostenendo che tale apparecchiatura non è strumento idoneo all'uso voluto, senza la contestuale presenza dell'agente, trattandosi di mero strumento di ausilio tecnico.

La Prefettura in questione, nel proporre comunque impugnativa nel successivo grado di giudizio – di cui ancora non si conosce l'esito – ha chiesto il parere dello scrivente anche in merito al problema della taratura che sovente costituisce motivo di annullamento dei provvedimenti amministrativi, nella considerazione che solo la taratura presso i centri sit previsti dalla legge 273/91 può garantire terzietà e precisione.

Al riguardo, si trascrive di seguito, ad ogni buon fine, il parere reso con nota prot. N. 19687/usc del 28.2.2007 dal competente ufficio del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Divisione VIII, opportunamente interessato in merito.

“Con riferimento alle problematiche evidenziate con la nota in riscontro, si premette che, prima del 18.3.2004, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo potevano essere impiegati solo in ausilio degli organi di polizia stradale. A partire dal 18.3.2004, alcuni di essi (tra cui lo eltraff ftr, confermato con dd n. 1129/2004, e il photored f17a, confermato con dd. N. 1330/2004) sono stati riconosciuti idonei a funzionare anche in modalità totalmente automatica senza la presenza degli organi di polizia stradale, nel rispetto di talune prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni.

Tra le prescrizioni compare anche quella relativa alla effettuazione di verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, e di eventuali tarature.

Questo ufficio ha già più volte evidenziato che tali apparecchiature non sono strumenti di misura, e pertanto non ricadono nella sfera di applicazione della legge n. 273/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura.

La verifica periodica e l'eventuale taratura, previste nei decreti di approvazione, non hanno valenza metrologica e non servono a garantire ai conducenti l'assenza di accertamenti erronei, bensì a garantire alle amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature.

Esse dunque possono essere validamente effettuate dal produttore, ovvero dall'installatore, o dal soggetto che esegue gli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura.

Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti nell'art. 192 del dpr n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) i due termini sono usati come sinonimi.

Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei Trasporti; si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee.

L'art. 201 comma 1-ter, 2° periodo, impone che le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni destinate a funzionare senza la presenza degli organi di Polizia Stradale, siano appositamente approvate per il particolare tipo di utilizzazione previsto, escludendo dunque da tale modalità di funzionamento

tutte quelle non specificamente concepite a tale scopo.

Pertanto, qualora le apparecchiature siano state utilizzate senza la presenza degli organi di Polizia Stradale, prima del riconoscimento di idoneità intervenuto il 18.3.2004, l'accertamento non può essere ritenuto giuridicamente valido.

Altrettanto dicasi qualora, pur essendo state riconosciute idonee a tale modalità di funzionamento, le apparecchiature siano state utilizzate, dopo il 18.3.2004, senza procedere al necessario adeguamento. Si osserva inoltre che i fotogrammi devono riportare quanto previsto dal decreto di conferma, ossia almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora, elementi necessari per la compilazione del verbale ai sensi dell'art. 383 comma 1 del regolamento; non è richiesta la visualizzazione di altre informazioni, ivi compresi gli elementi di tempo per il calcolo della velocità.

L'amministrazione procedente deve invece essere a conoscenza di tutti gli altri parametri di configurazione dell'apparecchiatura, quali il ritardo dell'entrata in funzione dopo l'inizio del segnale rosso e l'intervallo temporale tra gli scatti dei fotogrammi.

Si rammenta infine che, sia nel caso di funzionamento in ausilio agli organi di Polizia Stradale, sia nel caso di funzionamento in modalità completamente automatica, senza la presenza di questi, la validazione dell'accertamento è comunque subordinata all'esame dei fotogrammi, i quali devono correttamente ritrarre il veicolo all'atto dell'infrazione.

In conclusione, in presenza di fotogrammi ritraenti il veicolo durante l'attraversamento dell'intersezione in condizioni di semaforo rosso, non può sussistere dubbio alcuno circa la validità dell'accertamento."

Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente.

Il Vice Capo Dipartimento

Direttore Centrale

Publicato il DM che individua la segnaletica da utilizzarsi per la segnalazioni delle postazioni destinate al controllo della velocità.

Decreto 15 Agosto 2007. Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(G.U. n. 195 del 23 agosto 2007)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

#### Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non

necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007

Il Ministro dei Trasporti  
Bianchi

Il Ministro dell'Interno  
Amato